



## NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 109 – 15 maggio 2021

### INDICE:

1. Sezioni Unite.
2. Sezioni Semplici:
  - A. Diritto penale - parte generale.
  - B. Diritto penale – parte speciale.
  - C. Leggi speciali.
  - D. Diritto processuale.
  - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
  - F. Misure di prevenzione.
  - G. Responsabilità da reato degli enti.

1. Sezioni Unite.

### QUESTIONI PENDENTI

[www.dirittodidifesa.eu](http://www.dirittodidifesa.eu)

[segreteria@dirittodidifesa.eu](mailto:segreteria@dirittodidifesa.eu)

**Sez. III, ud. 22 aprile 2021, Presidente Marini, Relatore Rosi – Informazione provvisoria. Delitti contro la persona – Pornografia minorile – Minore maggiore di anni quattordici – Consenso alla produzione di materiale pedo-pornografico avente ad oggetto atti sessuali compiuti nel contesto di una relazione affettiva.**

Secondo l'informazione provvisoria diramata dalla Cassazione, la Sezione terza penale, all'esito dell'udienza del 22 aprile 2021 ha rimesso il ricorso alle Sezioni unite affinché chiariscano la questione *«se il reato di cui all'art. 600-ter, comma 1, n. 1, cod. pen. risulti escluso nell'ipotesi in cui il materiale pedo-pornografico sia prodotto con il consenso di persona minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, in relazione ad atti sessuali compiuti nel contesto di una relazione affettiva»*.

## **2. Sezioni semplici.**

### **A. Diritto penale – parte generale.**

**[Sez. II sent. 20 aprile 2021 – 3 maggio 2021 n. 16775 Pres. Gallo, Rel. Messini D'Agostino.](#)**

**Confisca cd. allargata o per sproporzione – Criteri di applicabilità.**

L'istituto della confisca "allargata" (o per sproporzione), per la sua natura speciale, non richiede alcun rapporto fra il patrimonio ed il fatto di reato, pretendendo invece l'esistenza di una sproporzione tra i beni o il denaro nella disponibilità dell'imputato rispetto al suo reddito o alla attività economica svolta nonché la mancata giustificazione della lecita provenienza del denaro o dei beni. In particolare, dall'accertata sproporzione, che spetta alla pubblica accusa provare, scatta una presunzione *iuris tantum* d'illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall'interessato sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene sequestrato, in quanto acquistato con proventi proporzionati alla propria capacità reddituale lecita e, quindi, anche attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (*Fattispecie nella quale con sentenza di applicazione della pena concordata tra le parti per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, il GIP aveva disposto la confisca del denaro in sequestro, ritenendolo sproporzionato rispetto all'attività lavorativa dichiarata dall'imputato. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la restituzione al ricorrente della somma in sequestro*).

## Sez. II sent. 5 marzo 2021 – 3 maggio 2021 n. 16736 Pres. Verga, Rel. Cianfrocca.

**Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale – Diniego del beneficio in appello – Vizio di motivazione – Annullamento senza rinvio con concessione del beneficio da parte della Corte di cassazione.**

Deve essere annullata senza rinvio la sentenza d'appello che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna, proposta con specifico motivo di gravame, potendo il predetto beneficio essere direttamente disposto dalla Corte di cassazione, anche sulla base degli elementi già valorizzati dal giudice del merito ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, allorché ciò non implichi alcun accertamento di fatto (*Fattispecie nella quale al ricorrente, imputato della ricettazione di un motorino, era stato negato in grado di appello il beneficio della non menzione della condanna, nonostante il riconoscimento della particolare tenuità del fatto e di un giudizio prognostico favorevole. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, che ha riconosciuto*).

## Sez. III sent. 2 marzo 2021 – 3 maggio 2021 n. 16676, Pres. Di Nicola, Rel. Scarcella.

**Prescrizione – Contestazione iniziale della recidiva e successiva esclusione in sede decisoria – Irrilevanza dell'aggravante ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere il reato.**

In tema di prescrizione del reato, quando il giudice abbia escluso, anche implicitamente, la circostanza aggravante della recidiva, non ritenendola in concreto espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale dell'imputato, la predetta circostanza deve ritenersi ininfluenta anche ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere il reato.

## Sez. III sent. 16 aprile 2021 – 11 maggio 2021 n. 18154, Pres. Di Nicola, Rel. Corbetta.

**Proscioglimento per tenuità del fatto – Possibilità di proporre appello per reato sanzionato con pena pecuniaria – Esclusione.**

L'imputato non è legittimato a proporre appello contro la sentenza di proscioglimento *ex art. 131-bis* c.p. per un reato per il quale potrebbe essere inflitta, in concreto, la sola pena dell'ammenda.

## Sez. IV, sentenza 10 febbraio – 4 maggio 2021 n. 16835 – Pres. Izzo – Rel. Tanga.

**Rapporto di causalità – Art. 40 c.p. – Circolazione stradale – Presupposti.**

In materia di incidenti da circolazione stradale, l'accertata sussistenza di una condotta antigiuridica di uno degli utenti della strada con violazione di specifiche norme di legge o di precetti generali di comune prudenza non può di per sé far presumere l'esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e

l'evento dannoso che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta o è stato, comunque, determinato esclusivamente da una causa diversa.

**Sez. I, sent. 7 maggio 2021 – 9 aprile 2021 n. 17830, Pres. Casa, Rel. Boni.**

**Sospensione condizionale della pena – Subordinazione all'adempimento economico – Omessa estinzione dell'obbligazione – Revoca automatica del beneficio – Esclusione.**

L'inosservanza dell'obbligo cui è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena e che viene imposto a tutela del soggetto vittima del reato per sollecitare l'adempimento da parte dell'obbligato, interessato a realizzare la condizione sospensiva per non essere sottoposto ad espiazione della pena, non comporta la revoca automatica del beneficio, poiché è riconosciuta al soggetto interessato, in sede di esecuzione, la possibilità di allegare l'assoluta impossibilità e l'estrema difficoltà dell'adempimento, mentre compete al giudice di verificare la attendibilità e la rilevanza della situazione ostativa dedotta.

**B. Diritto penale - parte speciale.**

**Sez. V sent. 22 febbraio 2021 – 12 maggio 2021 n. 18689, Pres. Sabeone, Rel. Carusillo.**

**Diffamazione – Diritto di critica – Esimente putativa – Configurabilità.**

È configurabile l'esimente putativa dell'esercizio del diritto di critica nei confronti di chi abbia la ragionevole e giustificabile convinzione della veridicità dei fatti denunciati, lesivi dell'altrui reputazione, anche se di essa non sussista certezza processuale

**Sez. V sent. 22 febbraio 2021 – 12 maggio 2021 n. 18689, Pres. Sabeone, Rel. Carusillo.**

**Diffamazione – Diritto di critica – Utilizzo di termini oggettivamente offensivi – Limiti.**

L'esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e senza trasmodare nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, tuttavia la stessa non vieta l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo, del quale si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui i termini stessi vengono utilizzati: n tal senso, non integra il delitto di diffamazione la condotta di colui che invii un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professionale del proprio legale, considerato che, in tal

caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p., "sub specie" di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche.

## Sez. II sent. 16 marzo 2021 – 3 maggio 2021 n. 16765 Pres. Imperiali, Rel. Mantovano.

### **Estorsione – Truffa cd. vessatoria – Criterio distintivo.**

Il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cd. vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma secondo, n. 2, c.p. quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all'agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell'alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall'agente o di incorrere nel danno minacciato (*Fattispecie nella quale il ricorrente era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per i reati di turbata libertà degli incanti ed estorsione. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, ritenendo di doversi diversamente qualificare la condotta contestata*).

## Sez. II sent. 16 febbraio 2021 – 12 maggio 2021 n. 18609 Pres. Cervadoro, Rel. Di Paola.

### **Indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento – Uso dello strumento di pagamento delegato dal legittimo titolare – Natura plurioffensiva del reato – Esclusione dell'operatività della causa di giustificazione del consenso dell'avente diritto.**

In tema di indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento, anche qualora l'uso dello strumento di pagamento da parte di terzi sia stato delegato dal titolare, non opera l'esimente del consenso dell'avente diritto, poiché la disposizione di cui all'art. 493-ter c.p. tutela non solo il patrimonio personale di quest'ultimo, ma anche gli interessi pubblici alla sicurezza delle transazioni commerciali e alla fiducia nell'utilizzazione di tali strumenti da parte dei consociati (*Fattispecie nella quale l'utilizzo da parte dell'imputato della carta di credito intestata alla persona offesa era avvenuto con il consenso di quest'ultima con lo scopo di estinguere un proprio debito pregresso. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha rigettato il ricorso, escludendo l'operatività della causa di giustificazione di cui all'art. 50 c.p., stante la natura plurioffensiva del reato contestato*).

**Sez. I, sent. 7 maggio 2021 – 20 aprile 2021 n. 17801, Pres. Rocchi, Rel. Centonze.**

**Ricettazione – Arma - Matricola abrasa – Prova della provenienza illecita.**

Il possesso di un'arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l'abrasione della matricola, che priva l'arma di numero e contrassegni di cui all'art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, essendo chiaramente finalizzata ad impedirne l'identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell'arma.

**Sez. V sent. 8 febbraio 2021 – 12 maggio 2021 n. 18675, Pres. Sabeone, Rel. Guardiano.**

**Truffa – Truffa contrattuale - Mancata diligenza della persona offesa – Rilevanza - Esclusione.**

Ai fini della sussistenza del delitto di truffa, non ha rilievo la mancanza di diligenza da parte della persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione spesso determinata dalla fiducia ottenuta con artifici e raggiri: in particolare, in tema di "truffa contrattuale", l'eventuale mancanza di diligenza o di prudenza da parte della persona offesa non esclude la idoneità del mezzo, in quanto determinata dalla fiducia che l'agente ha saputo conquistarsi presso la controparte contrattuale.

**Sez. V sent. 8 marzo 2021 – 12 maggio 2021 n. 18693, Pres. Sabeone, Rel. Belmonte.**

**Violenza privata – Elemento materiale - Irrilevanza del dato temporale.**

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 610 c.p., è irrilevante, per la consumazione del reato, che la condotta criminosa si protragga nel tempo, trattandosi di reato istantaneo, che si consuma nel momento in cui si realizza la limitazione coattiva della libertà di determinazione della vittima, essendo irrilevante che gli effetti della imposizione si protraggano nel tempo e l'offeso possa successivamente eliminarli.

**C. Leggi speciali.**

**Sez. VI, sent. 21 ottobre 2020-3 maggio 2021, n. 16781, Pres. Fidelbo, Rel. Silvestri.**

**Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici - Modifiche legislative - Divieto di ricevere contributi ex art. 4 legge 659 del 1981 - Operatività rispetto al candidato sindaco - Sussistenza - Ragioni.**

In tema di finanziamento illecito ai partiti politici, deve ritenersi che il divieto di ricevere contributi, che l'art. 4, comma 10, Legge 659/1981, ha inteso estendere ai candidati consiglieri comunali, operi anche

rispetto alla figura del candidato sindaco, il quale, per espressa previsione legislativa, nel momento in cui si candida, assume anche la veste di candidato alla carica di consigliere comunale.

## [Sez. IV, sentenza 29 aprile – 12 maggio 2021 n. 18349 – Pres. Piccialli – Rel. Serrao.](#)

### **Guida in stato di ebbrezza – Art. 186 CdS – Avviso ex art. 114 disp att. c.p.p. – Omessa verbalizzazione - Dichiarazione testimoniale – Effetti.**

La prova dell'avviso di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p. non deve essere offerta esclusivamente in base al contenuto del verbale di cui all'art. 357 c.p.p., in cui, secondo quanto stabilito dall'art.115 disp. att. c.p.p., l'annotazione di tale adempimento non è prescritta; ove la predetta prova trovi la sua fonte in una deposizione testimoniale, il giudice di merito è tenuto a verificare l'attendibilità della testimonianza in merito a quanto dal testimone direttamente percepito nell'immediatezza dei fatti ma non verbalizzato, dando conto delle specifiche ragioni sottese alla mancata verbalizzazione dell'avviso.

## [Sez. IV, sentenza 14 gennaio – 4 maggio 2021 n. 16814 – Pres. Izzo – Rel. Tanga.](#)

### **Guida in stato di ebbrezza – Prelievo ematico - Art. 114 disp. att. – Effetti – *Ratio* della norma.**

La *ratio* sottesa all'obbligo di dare l'avviso non è ricollegata alla tipologia dell'accertamento esperito ma alla funzione dell'atto e alla sua esclusiva vocazione probatoria ed è comune all'ipotesi in cui la p.g. si limiti a richiedere l'esecuzione di una ulteriore analisi su campione biologico prelevato per fini di diagnosi e cura. Sicché l'ipotesi in cui non c'è necessità di dare l'avviso è solo quella in cui gli stessi sanitari abbiano ritenuto di procedere per l'accertamento del tasso alcolemico e la p.g. rivolga una richiesta sostanzialmente inutile o si limiti ad acquisire la documentazione dell'analisi.

## [Sez. III sent. 15 gennaio 2021 – 3 maggio 2021 n. 16669, Pres. Di Nicola, Rel. Cerroni.](#)

### **Reati edilizi - Proscioglimento per particolare tenuità del fatto – Possibilità di disporre la demolizione – Esclusione.**

La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 131-*bis* c.p., ancorché contenga un accertamento di responsabilità, non costituisce una condanna, e, pertanto, non consente l'emissione dell'ordine di demolizione delle opere abusive o di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, fermo restando il potere dell'autorità amministrativa di adottare autonomamente tali provvedimenti: infatti, l'ordine di demolizione dell'opera edilizia abusiva, previsto dall'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, presuppone comunque la pronuncia di una sentenza di condanna, non risultando sufficiente l'avvenuto accertamento della commissione dell'abuso, come nel caso di sentenza che rileva l'intervenuta prescrizione del reato.

**Sez. III sent. 28 gennaio 2021 – 5 maggio 2021 n. 17174, Pres. Izzo, Rel. Aceto.**

**Reati edilizi – Sentenza di condanna per costruzione abusiva – Ordine di demolizione – Estinzione per decorso del tempo - Esclusione.**

L'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito dal giudice ai sensi dell'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001 con la sentenza di condanna per il reato di costruzione abusiva, ha natura amministrativa e non si estingue per il decorso del tempo ex art. 173 c.p., atteso che quest'ultima disposizione si riferisce esclusivamente alle sole pene principali.

**Sez. III sent. 26 novembre 2020 – 5 maggio 2021 n. 17166, Pres. Izzo, Rel. Zunica.**

**Reati tributari – Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte – Natura – Accertamento.**

Il delitto previsto dall'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000 è reato di pericolo, integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni, idonei, secondo un giudizio ex ante che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario a pregiudicare in tutto o in parte l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria, a prescindere dalla sussistenza di un'esecuzione esattoriale in atto.

**Sez. III sent. 16 aprile 2021 – 11 maggio 2021 n. 18155, Pres. Di Nicola, Rel. Corbetta.**

**Stupefacenti – Ipotesi cui all'art. 73, comma V, d.P.R. 309/90 – Applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.**

L'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti, tra cui la fattispecie ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

*Principio consolidato affermato da SS. UU. 24990/2020, Dabo.*

**Sez. III sent. 18 gennaio 2021 – 12 maggio 2021 n. 18373, Pres. Rosi, Rel. Andreazza.**

**Stupefacenti – Ipotesi cui all'art. 73, comma V, d.P.R. 309/90 – Sussistenza anche in caso di attività non occasionale e continuativa.**

La cessione "non occasionale e continuativa" di stupefacenti di per sé sola considerata non è in astratto incompatibile con la ipotesi di cui al comma 5 d.P.R. 309 del 1990., come desumibile dall'art. 74, comma 6, che, con riferimento ad un'associazione costituita per commettere fatti descritti proprio dal suddetto comma 5, consente di configurare come lievi anche gli episodi che costituiscono attuazione del programma criminoso associativo, né con la particolare tipologia di sostanza stupefacente detenuta: per escludere la sussistenza della cd. ipotesi lieve, ciò che conta è, invece, che l'attività di spaccio sia svolta in un contesto organizzato le cui caratteristiche, quali il controllo di un'apprezzabile zona del

territorio, l'impiego di mezzi funzionali a tale scopo, l'accertata reiterazione delle condotte di spaccio e la disponibilità di tipologie differenziate di sostanze stupefacenti, pur se in quantitativi non rilevanti, siano sintomatiche della capacità dell'autore del reato di diffondere in modo sistematico sostanza stupefacente.

**Sez. IV, sentenza 10 marzo – 4 maggio 2021 n. 16845 – Pres. Izzo – Rel. Ranaldi.**

**Stupefacenti – Ravvedimento – Art. 73 c. 7 dPR. 309/90 – Presupposti.**

Ai fini della applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, c. 7, d.P.R. n. 309/90, non è necessario che il risultato conseguito dalla collaborazione consista nella sottrazione al mercato di rilevanti risorse per la commissione dei delitti, ma è sufficiente che l'imputato abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze oggettivamente idonee in astratto ad evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, attraverso l'individuazione e la neutralizzazione dei responsabili da lui conosciuti, o sui quali è in grado di fornire utili elementi per l'identificazione.

**D. Diritto processuale.**

**Sez. IV, sentenza 14 gennaio – 4 maggio 2021 n. 16819 – Pres. Izzo – Rel. Nardin.**

**Accertamenti tecnici non ripetibili – Art. 360 c.p.p. – Necessità iscrizione registro indagati – Esclusione.**

L'avviso relativo all'espletamento di un accertamento tecnico non ripetibile, con la conseguente assicurazione dei diritti di assistenza difensiva, deve essere dato anche alla persona che, pur non iscritta nel registro degli indagati, risulti nello stesso momento raggiunta da indizi di reità quale autore del reato oggetto delle indagini.

**Sez. V sent. 22 febbraio 2021 – 12 maggio 2021 n. 18689, Pres. Sabeone, Rel. Carusillo.**

**Appello – Appello della parte civile avverso sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato – Interesse all'impugnazione - Sussistenza**

Sussiste l'interesse processuale della parte civile a impugnare anche nel caso in cui la decisione di assoluzione con la formula perché il fatto non costituisce reato, in quanto le limitazioni all'efficacia del giudicato, previste dall'art. 652 c.p.p., non incidono sull'estensione del diritto all'impugnazione, riconosciuto in termini generali alla parte civile dall'art. 576 c.p.p., dal momento che chi intraprende il giudizio civile dopo avere già ottenuto in sede penale il riconoscimento della responsabilità per fatto

illecito della controparte si giova di tale accertamento e, dunque, si trova in posizione migliore rispetto a chi, invece, deve cominciare il giudizio "*ex novo*".

**Sez. I, sent. 7 maggio 2021 – 20 aprile 2021 n. 17800, Pres. Rocchi, Rel. Centonze.**

**Atti – Notificazioni – Notifica effettuata *ex art.* 157 co. 8-*bis* c.p.p. in costanza di elezione di domicilio dell'imputato – Nullità - Regime.**

È nulla la notificazione eseguita a norma dell'art. 157 co. 8-*bis* c.p.p. presso il difensore di fiducia, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni. Detta nullità è di ordine generale a regime intermedio e deve ritenersi sanata nei soli casi in cui risulti provato che la notificazione nulla non abbia impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa nonché nei casi in cui non sia stata tempestivamente dedotta, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184 co. 1, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 c.p.p.

**Sez. IV, sentenza 10 febbraio – 5 maggio 2021 n. 17135 – Pres. Izzo – Rel. Tanga.**

**Giudice di pace – Opposizione alla richiesta di archiviazione – Art. 410-*bis* c.p.p. – Applicabilità.**

È pacifica l'applicazione dell'art. 410-*bis* c.p.p. al procedimento innanzi al giudice di pace, in virtù del richiamo operato dall'art. 2 D. Lgs. 274/2000 alle norme del codice di rito ordinario per tutto ciò che non è previsto nel detto decreto, non essendo previsto nella disciplina normativa di cui si discute, a seguito dell'abrogazione del comma sesto dell'art. 409 c.p.p., per come interpretato dall'elaborazione giurisprudenziale di legittimità, alcun mezzo di impugnazione avverso il decreto di archiviazione nei casi di nullità dipendenti dalla violazione delle regole sul contraddittorio, anche in forma cartolare, ed a tutela delle prerogative processuali riconosciute alla persona offesa ed ora indicate nel primo comma dell'art. 410 bis c.p.p.

**Sez. VI, sent. 29 aprile-13 maggio 2021, n. 18907, Pres. Bricchetti, Rel. Aprile.**

**Mezzi di prova - Documenti - Acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero - Rogatoria internazionale - Necessità - Esclusione.**

L'acquisizione della messaggistica, scambiata mediante sistema BlackBerry, non necessita di rogatoria internazionale quando le comunicazioni sono avvenute in Italia o attraverso un terminale presente sul suolo nazionale, a nulla rilevando che per "decriptare" i dati identificativi associati ai codici PIN occorra ricorrere alla collaborazione del produttore del sistema operativo avente sede all'estero. Invero, se la collaborazione è spontaneamente prestata, non si rende necessario il ricorso alla rogatoria

internazionale per l'acquisizione dei dati telematici: e ciò anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 234-*bis* c.p.p.

**Sez. VI, sent. 22 aprile-14 maggio 2021, n. 19127, Pres. Petruzzellis, Rel. Giorgi.**

**Misure cautelari personali - Criteri di scelta delle misure - Giudizio relativo all'art. 275, comma 4-*bis*, c.p.p. - Diagnosi di incompatibilità con il regime carcerario - Necessità - Esclusione - Situazione patologica tale da non consentire la prestazione di cure adeguate in carcere - Sufficienza.**

La sostituzione del regime carcerario con altra misura meno afflittiva *ex art.* 275, comma 4-*bis* c.p.p. non richiede necessariamente l'imminenza del pericolo di vita del detenuto, dovendosi, più semplicemente, assicurare che l'offerta terapeutica risulti adeguata rispetto alla gravità delle condizioni di salute del condannato e dovendosi, al contempo, evitare che la protrazione dello stato detentivo si ponga come fattore di potenziale aggravamento delle patologie, con una valutazione da operarsi in concreto e alla luce dell'emergenza sanitaria da COVID-19. *(Nel caso di specie, la Suprema corte ha ritenuto censurabile il provvedimento del tribunale che, pur consapevole del lasso temporale intercorso rispetto agli accertamenti disposti dal giudice per le indagini preliminari e dell'ambivalente contenuto delle valutazioni espresse dal sanitario - che da un lato ha rappresentato la non particolare gravità delle condizioni di salute dell'imputato e la adeguatezza sotto il profilo terapeutico della struttura carceraria, ma dall'altro ha sottolineato l'elevato rischio di contrarre un'infezione virale per la condizione di immunodepressione determinata dalle terapie farmacologiche seguite - ha ritenuto apoditticamente di disattendere la richiesta del detenuto, senza procedere alla necessaria verifica in concreto della attuale disponibilità e dell'adeguatezza della struttura carceraria rispetto alle denunciate condizioni di salute).*

**Sez. IV, sentenza 23 febbraio – 4 maggio 2021 n. 16838 – Pres. Ciampi – Rel. Giordano.**

**Modifica dell'imputazione – Art. 516 c.p. – Fase dibattimentale – Genericità o indeterminatezza del fatto contestato - Sollecitazione del giudice alla modifica – Ammissibilità.**

In caso di genericità o indeterminatezza del fatto descritto nel capo di imputazione, al giudice del dibattimento, prima di dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell'art. 429, c. 2, c.p.p. (o del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 552, c. 2, dello stesso codice), è consentita la sollecitazione, rivolta al pubblico ministero, a integrare o precisare la contestazione, al fine di adeguare l'accusa agli elementi di fatto e di diritto evidenziati dal giudice.

**Sez. III sent. 16 aprile 2021 – 11 maggio 2021 n. 18160, Pres. Aceto, Rel. Corbetta.**

## **Patteggiamento – Confisca del denaro provento dell'attività di spaccio – Ricorso per Cassazione – Carenza di legittimazione.**

In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena, difetta l'interesse dell'imputato ad impugnare la confisca del denaro provento del reato di cessione di sostanze stupefacenti, in quanto frutto di un negozio inesistente improduttivo di effetti giuridici, privo di una situazione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento: in altri termini, il condannato con sentenza di patteggiamento, con cui è stata disposta la confisca dei proventi del reato di cessione di stupefacenti, non ha diritto alla restituzione di detti proventi, atteso che, pur non essendo prevista l'ablazione obbligatoria del profitto del reato in caso di patteggiamento, tali beni non sono mai entrati nel patrimonio dell'imputato, trattandosi del corrispettivo di una prestazione concernente un negozio contrario a norme imperative.

### [Sez. II sent. 17 febbraio 2021 – 7 maggio 2021 n. 17861 Pres. Rago, Rel. Saraco.](#)

## **Patteggiamento – Interdizione temporanea dai pubblici uffici – Continuazione tra più reati – Obbligo di riferimento alla determinazione della pena per il reato più grave.**

In tema di patteggiamento, ai fini dell'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici deve farsi riferimento, in caso di riconosciuta continuazione tra più reati, alla determinazione in concreto della pena, quale individuata per il reato più grave, e non a quella globale, comprensiva anche degli aumenti per la continuazione (*Fattispecie nella quale con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti veniva disposta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici a fronte di una pena finale di anni tre di reclusione, come risultato degli aumenti inflitti per la continuazione su una pena base di anni due di reclusione. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, che ha eliminato*).

### [Sez. V sent. 17 febbraio 2021 – 12 maggio 2021 n. 18684, Pres. Sabeone, Rel. Brancaccio.](#)

## **Ricorso per cassazione – Accoglimento del solo motivo riguardante l'azione civile – Irrilevanza ai fini della prescrizione in caso di inammissibilità residua del ricorso.**

Il capo della sentenza di condanna che riguarda l'azione civile e l'entità del danno risarcibile rappresenta un profilo distinto rispetto ai capi che attengono alla responsabilità penale ed alla pena principale: ne consegue che l'accoglimento del solo motivo di ricorso riferito al sequestro conservativo non determina effetti in punto di prescrizione del reato, ove siano stati dichiarati inammissibili gli altri capi della sentenza, posto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, c.p.p., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data successiva alla sentenza d'appello.

[Sez. V sent. 22 febbraio 2021 – 12 maggio 2021 n. 18687, Pres. Sabeone, Rel. Carusillo.](#)

**Ricorso per Cassazione – Inammissibilità della censura proposta in ordine alla mancata assunzione di una prova ex art. 507 c.p.p.**

Non è sindacabile in sede di legittimità, per omessa assunzione di una prova decisiva, la revoca o la mancata ammissione di una prova disposta d'ufficio dal giudice su sollecitazione di parte che sia congruamente motivata in riferimento alla raggiunta completezza del quadro istruttorio. Invero, il motivo di ricorso per cassazione consistente nella deduzione di mancata assunzione di una prova decisiva può essere proposto solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, c.p.p., sicché esso non può essere validamente invocato quando il mezzo di prova, sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 stesso codice, non sia stato dal giudice ritenuto necessario ai fini della decisione.

[Sez. VI, sent. 9 aprile-11 maggio 2021, n. 18317, Pres. Bricchetti, Rel. Giordano.](#)

**Sospensione del procedimento con messa alla prova - Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia - Ricorribilità per cassazione - Soggetti legittimati - Procuratore generale - Esclusione.**

Il procuratore generale presso la corte di appello non è legittimato ad impugnare l'ordinanza di accoglimento dell'istanza di sospensione del procedimento neppure insieme alla sentenza con la quale il giudice dichiara l'estinzione del reato per esito positivo della prova, non essendo il procuratore generale individuato tra i soggetti - l'imputato, il pubblico ministero e la persona offesa - che possono proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova ai sensi dell'art. 464-*quater*, comma 7, c.p.p. (*In virtù del principio sopra esposto, la Suprema corte ha dichiarato inammissibile l'appello - convertito in ricorso per cassazione - proposto dal procuratore generale presso la corte di appello, con il quale lo stesso aveva eccepito l'erronea applicazione della legge penale e, nello specifico, degli artt. 168-bis, secondo comma, c.p., 464-bis e 464-*quater* c.p.p.*).

**E. Esecuzione penale e sorveglianza.**

[Sez. I, sent. 7 maggio 2021 – 20 aprile 2021 n. 17833, Pres. Rocchi, Rel. Centonze.](#)

**Sorveglianza – Liberazione anticipata – Partecipazione all'opera di rieducazione – Indici sintomatici – Valutazione frazionata semestrale – Deroghe.**

Nel valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario di cui all'art. 54 o.p., si possono utilizzare tutti gli elementi sintomatici da cui desumere l'assenza di partecipazione all'opera di rieducazione del condannato, valutandone la rilevanza anche in deroga al principio della valutazione frazionata semestrale. Non v'è dubbio, infatti, che trasgressioni comportamentali, se gravi e ripetute nel tempo possono ripercuotersi sui semestri antecedenti o successivi a quello in cui si è concretizzata tale condotta, incidendo sulla partecipazione all'opera di rieducazione del condannato, in quanto sintomatica dell'assenza di effetti positivi del percorso trattamentale.

## [Sez. I, sent. 7 maggio 2021 – 20 aprile 2021 n. 17832, Pres. Rocchi, Rel. Centonze.](#)

### **Sorveglianza – Liberazione anticipata – Revoca – Scioglimento del cumulo – Necessità.**

La revoca della liberazione anticipata presuppone che sia stato commesso un delitto non colposo nel corso della esecuzione della pena, sicché, nel caso in cui le pene inflitte siano riunite in un provvedimento di cumulo, è necessario che questo sia sciolto per verificare quale condanna fosse ancora in esecuzione al momento della commissione del nuovo delitto, per poi procedere alla revoca del beneficio solo in relazione a detta pena (*precisa la Corte in sentenza che, nel caso di specie, lo scioglimento preliminare del cumulo appariva indispensabile allo scopo di verificare quale condanna fosse in esecuzione al momento della commissione dell'ulteriore delitto, essendo possibile disporre la revoca del beneficio penitenziario concesso al ricorrente limitatamente a tale frazione detentiva*).

## [Sez. I, sent. 7 maggio 2021 – 20 aprile 2021 n. 17831, Pres. Rocchi, Rel. Centonze.](#)

### **Sorveglianza – Liberazione condizionale – Sicuro ravvedimento – Nozione.**

La nozione di “sicuro ravvedimento”, alla quale deve essere ancorato il giudizio prognostico relativo alla liberazione condizionale, si differenzia dall'ordinaria buona condotta carceraria, implicando comportamenti positivi da cui poter desumere l'abbandono delle scelte criminali, tra i quali assume particolare significato la fattiva volontà del reo di eliminare o di attenuare le conseguenze dannose del reato (*precisa il Supremo collegio che è certamente vero che il “sicuro ravvedimento” del detenuto è un elemento di difficile verifica, essendo legato al mondo interiore del condannato e collegandosi a un riscatto morale del reo, valutabili in una prospettiva globale, che consideri tutti gli atti e le manifestazioni della condotta del condannato, di contenuto materiale e morale, idonei ad assumere un valore sintomatico nella direzione prefigurata dall'art. 176 co. 1 c.p. Questo requisito, quindi, presuppone un comportamento attivo di pronta e costante adesione alle regole trattamentali, concretamente verificabile sulla base degli elementi di giudizio forniti dalle istituzioni penitenziarie, che, nel caso in cui l'istante sia un collaboratore di giustizia, deve tenere conto del percorso collaborativo intrapreso e del consolidamento nel tempo degli effetti positivi del processo rieducativo, l'ampiezza dell'arco temporale nel quale si è manifestato il rapporto collaborativo, i*

*rapporti con i familiari e il personale giudiziario, lo svolgimento di attività lavorativa o di studio, lo svolgimento di attività sociali che forniscano la prova dell'aspirazione del detenuto al suo riscatto morale).*

**Sez. I, sent. 7 maggio 2021 – 20 aprile 2021 n. 17835, Pres. Rocchi, Rel. Centonze.**

**Sorveglianza – Provvedimenti assunti *de plano* – Tassatività – Omessa fissazione della udienza camerale – Nullità di ordine generale e assoluto.**

Il procedimento di sorveglianza deve sempre svolgersi, previo avviso alle parti processuali e ai difensori, con la partecipazione del pubblico ministero e con l'obbligatoria assistenza del difensore, necessaria per la regolare instaurazione del contraddittorio, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità *de plano*, disciplinata dall'art. 666 co. 2 c.p.p., è consentita soltanto in presenza di condizioni processuali tassative, riscontrate le quali è legittima l'emissione del decreto e la deroga alla regola del contraddittorio garantito dal procedimento in camera di consiglio. Quindi, qualora non sia stata fissata l'udienza in camera di consiglio e sia stato adottato un provvedimento *de plano*, fuori dai casi espressamente stabiliti dalla legge, si determina una nullità di ordine generale e assoluto, rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p.

**F. Misure di prevenzione.**

**G. Responsabilità da reato degli enti.**